

# Messaggio

numero

**6495**

data

4 maggio 2011

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

## **Richiesta di un credito quadro di fr. 3'200'000.- per il periodo 2012-2015 per la gestione e la valorizzazione del paesaggio e per la modifica di alcuni articoli delle Norme di attuazione del Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP)**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione la richiesta di un credito quadro di fr. 3'200'000.- per la gestione e la valorizzazione del paesaggio e per la modifica di alcuni articoli delle Norme di attuazione del Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP).

Il messaggio è strutturato nel modo seguente:

1.	INTRODUZIONE .....	3
2.	IL PAESAGGIO COME PATRIMONIO .....	4
2.1	La nuova politica integrata del paesaggio .....	4
2.2	Misure per la valorizzazione del paesaggio .....	5
2.3	Il progetto di paesaggio .....	5
2.4	Le trasformazioni del paesaggio rurale del Cantone .....	6
2.5	Valenze economiche legate alla gestione dei paesaggi rurali tradizionali .....	8
3.	CREDITO QUADRO.....	8
3.1	Ragioni della richiesta.....	8
3.2	La Mozione Roland David e cofirmatari “Per la valorizzazione del paesaggio ticinese” del 18 settembre 2007 .....	9
3.3	La Mozione Angelo Paparelli “Sussidio per il rifacimento dei tetti tradizionali” del 19 ottobre 2009.....	9
3.4	Credito quadro per il quadriennio 2012-2015.....	9
3.5	Relazione con le Linee direttive con il Piano finanziario.....	9

4.	MODIFICHE NORMATIVE .....	11
4.1	Art. 2.1.3 NAPUC-PEIP: Scopi del PUC-PEIP .....	11
4.2	Art. 8 NAPUC-PEIP: Principi.....	11
4.3	Art. 11 NAPUC-PEIP: Cambiamento di destinazione ed interventi ammessi .....	12
4.4	Art. 13 NAPUC-PEIP: Principi generali .....	12
4.5	Art. 14 NAPUC-PEIP: Obbligo di gestione dei fondi e tutela del paesaggio .....	13
4.6	Art. 15 NAPUC-PEIP: Norme di intervento per gli oggetti classificati nelle <i>categorie 1a, 1c e 1d</i> .....	15
4.7	Art. 16 NAPUC-PEIP: Norme d'intervento per gli oggetti classificati nella <i>categoria 3</i> .....	17
4.8	Art. 18 NAPUC-PEIP: Requisiti per la domanda di costruzione .....	17
5.	CONCLUSIONI.....	18

## 1. INTRODUZIONE

Con il presente messaggio il Consiglio di Stato intende avanzare la richiesta di un credito quadro al fine di dare seguito all'attuazione dei nuovi orientamenti per la tutela e la valorizzazione del paesaggio. Un tema, quest'ultimo, emerso in Parlamento nell'ambito dell'approvazione del Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP), ma già maturato nel contesto del nuovo Piano direttore cantonale (cfr. schede P1 e P2) e successivamente considerato nel Disegno di Legge sullo sviluppo territoriale (Lst).

La nuova politica integrata del paesaggio assume di fatto ai sensi della Lst un ruolo di primo piano nella gestione delle dinamiche di sviluppo territoriale. Si tratta infatti di un approccio incentrato sulla valorizzazione del paesaggio inteso come componente vitale del patrimonio cantonale, sia per la qualità di vita che garantisce alla popolazione, sia per il suo ruolo di risorsa economica.

La richiesta di un credito quadro per l'attuazione di progetti di paesaggio vuole essere anche una risposta alle proposte formulate dal Parlamento nelle mozioni *Roland David "Per la valorizzazione del paesaggio ticinese"* del 18 settembre 2007, e *Angelo Paparelli "Sussidio per il rifacimento dei tetti tradizionali"* del 19 ottobre 2009, di cui si dirà in seguito, ma soprattutto un ulteriore segno tangibile della volontà del Consiglio di Stato di concretizzare l'impegno preso con l'approvazione del PUC-PEIP da parte del Legislativo cantonale avvenuta con decreto dell'11 maggio 2010.

Ai fini dell'attuazione del PUC-PEIP in tutte le sue componenti, il Parlamento in sede di approvazione del citato Piano, ha ritenuto indispensabile un coinvolgimento più attivo del Cantone nel promuovere concretamente progetti di paesaggio volti ad un'effettiva gestione e alla valorizzazione dei comparti così delimitati. Secondo gli intendimenti del Legislativo cantonale lo Stato non si deve limitare a stabilire indirizzi, criteri e metodi per l'elaborazione di tali progetti, ma deve assumersi anche una partecipazione ai costi per la loro realizzazione.

In tale contesto, e conformemente agli obiettivi della nuova politica integrata del paesaggio, va pertanto letta la richiesta di stanziamento di un credito quadro di fr. 3'200'000.- per il periodo 2012-2015 per l'attuazione ed il sostegno di progetti di gestione e valorizzazione del paesaggio, in particolare di quelli rurali tradizionali individuati e protetti ai sensi del PUC-PEIP.

L'approvazione lo scorso anno del PUC-PEIP da parte del Gran Consiglio è da considerare un passo fondamentale rispetto all'annosa questione legata alla gestione degli edifici rurali tradizionali ubicati fuori dalle zone edificabili, le cui origini risalgono al lontano 1980 quando, con l'entrata in vigore della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), fu sancito il principio della separazione tra comprensorio edificabile e comprensorio non edificabile. Con il PUC-PEIP si è in effetti inteso permettere l'applicazione dell'art. 39 dell'Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio e l'attuazione della relativa Scheda di coordinamento P3 (ex 8.5) del Piano direttore cantonale.

Nondimeno, con l'avvio di numerose procedure ricorsuali avverso il PUC-PEIP da parte di privati, associazioni e della stessa Confederazione, l'Autorità cantonale si è trovata nella condizione di doversi chinare nuovamente su parte dei contenuti del Piano e sulle modalità della sua applicazione.

Considerata l'importanza e la delicatezza della questione, negli scorsi mesi il Consiglio di Stato ha intensificato le trattative con la Confederazione con l'obiettivo di trovare un accordo sull'applicazione del PUC-PEIP, in modo tale da permettere il ritiro perlomeno parziale del ricorso presentato dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) davanti

al Tribunale cantonale amministrativo e consentire in tal modo il rilascio di nuove licenze edilizie per la trasformazione dei rustici nel rispetto del diritto applicabile.

Il messaggio che vi presentiamo, con in particolare le proposte di modifica di alcune norme di attuazione del PUC-PEIP, risponde in questo senso in maniera concreta ai dubbi e alle perplessità avanzate da alcuni ricorrenti, tra cui la Confederazione.

La trattativa è stata complessa ma ha permesso di giungere ad una parziale riformulazione delle NAPUC-PEIP che, se approvate, rafforzeranno ulteriormente la protezione del paesaggio così come previsto dall'art. 39 OPT e permetteranno di tutelare in modo adeguato i paesaggi che il Piano di utilizzazione ritiene meritevoli di protezione.

Secondo l'art. 50 della LALPT i Piani di utilizzazione cantonali entrano in vigore con l'approvazione del Gran Consiglio ed eventuali ricorsi contro di essi non hanno effetto sospensivo. In questo senso il PUC-PEIP è formalmente in vigore dallo scorso anno.

Malgrado ciò, il Consiglio di Stato ha finora rinunciato a rilasciare licenze edilizie ritenuto che le censure mosse in particolare dal ricorso dell'ARE dovessero essere analizzate e risolte prima di riavviare una corretta prassi edilizia. Tenuto conto dell'avanzamento della trattativa citata in precedenza, i cui risultati sono di fatto contenuti nel presente messaggio, lo scrivente Governo è ora convinto che sussistano i presupposti legali e politici per agire nel senso auspicato. A ciò va aggiunto il fatto che alcune istanze edilizie sospese circa due anni fa in base all'art. 65 LALPT in funzione degli studi pianificatori allora in atto esigono ora una decisione.

Del resto la grande attesa dei Comuni e dei proprietari interessati, dopo anni di incertezza giuridica, impone a questo punto di procedere con il rilascio di quelle licenze edilizie che poggiano sul PUC-PEIP già approvato dal Parlamento e anticipano le condizioni sancite dalle norme oggetto del presente messaggio.

## **2. IL PAESAGGIO COME PATRIMONIO**

### **2.1 La nuova politica integrata del paesaggio**

Negli ultimi anni al tema del paesaggio è stato riconosciuto un ruolo più rilevante nel definire le diverse politiche pubbliche e nell'identificare le future linee di sviluppo del Cantone. Nel contempo, l'evoluzione osservata a livello internazionale (Convenzione europea del paesaggio) e nazionale (Concezione Paesaggio svizzero) ha evidenziato aspetti innovativi con i quali occorre confrontarsi.

Il paesaggio riflette il rapporto che ogni società instaura nel corso del tempo con il proprio territorio. In altre parole i principali elementi e processi che intervengono nel paesaggio sono il territorio, la popolazione e la sua percezione e, infine, l'interazione tra fattori naturali e attività umana, che contribuiscono a formare il carattere di un determinato paesaggio. Esso rappresenta pertanto l'insieme di ciò che si vede e si sente di un territorio: una percezione fortemente influenzata da fattori culturali e che subisce essa stessa delle modifiche nel tempo. Ogni generazione è portatrice di uno sguardo proprio e singolare verso il territorio in cui vive.

Una moderna politica del paesaggio deve ampliare il proprio raggio di azione ed abbinare al concetto di conservazione di singoli oggetti peculiari quello della tutela attiva, della valorizzazione e della promozione, rafforzando nel contempo il principio secondo cui è la popolazione che determina il proprio paesaggio, inteso come bene collettivo, nel quale

identificarsi. I provvedimenti di tutela e valorizzazione non vanno imposti, ma sviluppati attraverso un processo partecipativo. È quindi necessario attuare una politica del paesaggio che risponda alle attese di tutti gli attori e di tutti i gruppi di utenti del paesaggio.

La politica integrata del paesaggio interessa, con modalità diverse, tutto il territorio cantonale. Essa pone la propria attenzione sugli elementi costitutivi del paesaggio e sulle relazioni tra loro, considerando dunque non solo gli aspetti estetici e di forma, ma anche i processi e le dinamiche che ne sono all'origine.

La politica integrata del paesaggio è inoltre una delle componenti innovative del nuovo Piano direttore (PD). Il PD ne sviluppa i contenuti e codifica, a livello pianificatorio, gli indirizzi e le misure da adottare. Il paesaggio, nel PD, è riconosciuto come risorsa importante per il Cantone, non solo per la qualità di vita dei Ticinesi, ma anche per l'attrattività che esercita verso coloro che scelgono il nostro territorio quale luogo di permanenza durante le vacanze, e quale luogo di nuova residenza. Un paesaggio di qualità è dunque anche un prodotto in grado di generare indotti e può rafforzare la competitività del nostro Cantone rispetto ad altre realtà.

Anche per questi motivi, tra i nuovi obiettivi pianificatori del PD approvati dal Gran Consiglio il 26 giugno 2007, ne figura uno dedicato a questo specifico tema: *“Tutelare e valorizzare il paesaggio attraverso progetti comprensoriali che integrino le componenti naturali, i laghi e i corsi d'acqua, il territorio agricolo e forestale, nonché gli insediamenti tradizionali e moderni.”* Un obiettivo questo, strettamente correlato con quello di promozione del turismo attraverso progetti che si basano, per l'appunto, sull'attrattività del paesaggio.

Dal profilo organizzativo il Cantone ha attribuito all'Ufficio della natura e del paesaggio la responsabilità per la gestione e l'implementazione della politica integrata del paesaggio. A supporto di un'azione più organica ed efficace, il Consiglio di Stato ha inoltre costituito un organo interdipartimentale di riferimento e coordinamento, denominato “piattaforma paesaggio”.

## **2.2 Misure per la valorizzazione del paesaggio**

Nelle schede del PD (P1, P2) sono stati elaborati un quadro di riferimento conoscitivo e una metodologia destinati ad individuare, sostenere e promuovere progetti mirati in grado di creare un valore aggiunto significativo dal profilo della fruizione delle risorse paesaggistiche.

La modalità principale per l'attuazione della politica integrata del paesaggio è il progetto di paesaggio, che nasce da una visione globale e interdisciplinare di un territorio e mira a formulare obiettivi e strategie di sviluppo, da realizzare attraverso azioni concrete. La scala può essere locale, dunque molto circoscritta, oppure comprensoriale, interessando comparti geograficamente unitari, più grandi dei singoli comuni, ma più piccoli dell'intero Cantone.

L'implementazione della politica integrata del paesaggio sta avvenendo gradualmente e la progettazione del paesaggio rappresenta la sfida per i prossimi anni.

## **2.3 Il progetto di paesaggio**

Con progetto di paesaggio si intende uno strumento che mira a valorizzare il paesaggio di un determinato comparto di territorio attraverso azioni mirate e concrete, concepite con una visione d'insieme. Si distinguono a tal proposito i progetti di paesaggio locali e comprensoriali.

I primi si riferiscono ad entità spaziali circoscritte e sono già oggi una realtà, con progetti già conclusi, in corso o in fase di avvio. Ci si riferisce ad esempio al progetto di valorizzazione del paesaggio Walser a Bosco Gurin, al “villaggio terrazzato” di Linescio, al recupero e valorizzazione di Curzutt, in territorio di Monte Carasso, al recupero delle superfici prative in Valle Malvaglia, ai terrazzamenti della Valle di Muggio e ai progetti in corso in valle Onsernone (Loco-Niva, Cinque terre di Comolengo). In genere questi progetti propongono un approccio multidisciplinare, e gli interventi riguardano le diverse componenti che concorrono a formare la tipicità di un paesaggio: beni culturali, elementi del costruito, superfici agricole, uso del bosco, ecc. Parallelamente agli interventi veri e propri, questi progetti sono inoltre valorizzati mediante un’adeguata promozione e divulgazione rivolta sia ai residenti, sia ai turisti. Si veda ad esempio l’iniziativa “Sentieri di pietra” promossa da Vallemaggia pietra viva, la quale propone una serie di itinerari tematici che consentono di conoscere in loco le diverse sfaccettature del paesaggio della Valle.

I progetti di paesaggio su scala comprensoriale si riferiscono per contro ad entità spaziali più vaste, definite in base a criteri geografici e socioeconomici; i comprensori sono indicati nella scheda P2 del Piano direttore. Tali progetti sono ancora in una fase pilota, e sono stati svolti alcuni studi pilota nei comprensori della Lavizzara, della Carvina e della valle Verzasca. Essi saranno tradotti in realtà nei prossimi anni.

Il successo di queste iniziative di valorizzazione del territorio, sia alla scala locale, sia a quella comprensoriale, è dato dalla concretezza delle misure e degli interventi che vengono proposti, dal carattere interdisciplinare che le caratterizza e, soprattutto, dalla loro origine: i progetti di paesaggio non sono mai imposti e rappresentano la spontanea espressione di una comunità locale che decide liberamente di agire a favore del paesaggio in cui vive.

## **2.4 Le trasformazioni del paesaggio rurale del Cantone**

Una morfologia diversificata, la ricchezza di fiumi e di laghi, una diffusa vegetazione, l’eredità storica dei manufatti, i beni culturali, testimoni di un passato difficile ma intensamente vissuto, concorrono a formare un paesaggio ricco e variegato, che costituisce per il nostro territorio una delle risorse principali. Gli elementi caratteristici del paesaggio del nostro Cantone, meritano quindi di essere tutelati e valorizzati, sia quale testimonianza storica di un passato nemmeno tanto lontano, sia quale elemento di richiamo per i turisti che decidono di visitare il nostro Cantone. Ricerche specifiche hanno infatti messo in evidenza che la maggior parte di chi sceglie il Ticino per le vacanze, lo fa per il particolare paesaggio che questo offre, in particolare per la combinazione di laghi, montagne, fiumi e valli caratteristiche.

Il paesaggio è tuttavia in continua trasformazione, e i mutamenti socioeconomici intervenuti nel corso degli ultimi 100 anni si riflettono in modo chiaro sul territorio. La trasformazione di un Ticino rurale in un Ticino urbano ha infatti determinato una progressiva pressione sui fondovalle, sempre più occupati da insediamenti residenziali e produttivi, da assi viari e infrastrutture varie. A questo sviluppo corrisponde il progressivo abbandono della montagna e delle forme di utilizzazione agricola ad essa legate. Considerato che il territorio del Ticino è, per circa 4/5, compreso nella fascia montana/alpina, un’area molto vasta del Cantone è interessata dalle trasformazioni che interessano i paesaggi rurali tradizionali.

Si tratta di paesaggi generati dal fenomeno complesso del nomadismo alpino basato su tre livelli di utilizzazione: il piano, il monte e l’alpe. Questa particolare forma di economia agricola ha prodotto nel territorio un’alternanza tra foreste, spazi prativi aperti e ampie

superfici pascolive alpestri, sovente valorizzati dalla presenza di edifici funzionali, in primo luogo cascine, stalle, fienili, di strutture quali terrazzamenti e sentieri e di elementi culturali e religiosi.

Il progressivo abbandono della montagna ha fatto venire meno quell'interazione tra natura e uomo e ha consentito il ristabilirsi di una dinamica naturale, che si traduce in sostanza nel progressivo inselvaticamento delle superfici produttive e quindi in un reinsediarsi del bosco, che erode e cancella i segni di un'economia del passato, inglobando senza distinzione superfici da sfalcio, pascoli, edifici e terrazzamenti. Solo le zone più interessanti da un punto di vista produttivo e degli accessi hanno mantenuto un'agricoltura di montagna solida e vitale, sempre più meccanizzata; laddove le condizioni morfologiche consentivano unicamente un'agricoltura di sussistenza, l'agricoltura ha lasciato il posto alla dinamica naturale. Questa evoluzione, comune più o meno a tutto l'arco alpino, a livello paesaggistico implica una perdita di varietà nel paesaggio montano, laddove viene cancellata l'alternanza tra la zona boschiva e le aree aperte. Anche gli insediamenti montani, in genere caratterizzati dalla relazione con le zone aperte circostanti, spesso terrazzate, perdono il loro carattere, con un impoverimento generale del paesaggio rurale tradizionale.

L'avanzamento del bosco e quindi la gestione del paesaggio montano è in ogni caso dipendente dallo sfruttamento agricolo. Il settore primario contribuisce in questo senso a contrastare in maniera determinante la trasformazione del paesaggio rurale tradizionale descritta in precedenza.

Recenti approfondimenti cartografici hanno fornito un quadro realistico del problema dell'effettiva gestione dal profilo agricolo dei paesaggi rurali tradizionali individuati e protetti dal PUC-PEIP. Infatti, nonostante questi ultimi interessino complessivamente 64'000 ha di territorio cantonale, la superficie complessiva per la quale è necessario assicurare una gestione agricola si riduce approssimativamente a 10'000 ha. La superficie totale dei fondi idonei all'utilizzo agricolo rappresenta infatti una porzione tutto sommato minoritaria se rapportata all'estensione della foresta e delle pietraie. Vale la pena precisare che per utilizzo agricolo è intesa qualsiasi attività legata al settore primario, dalla campicoltura alla viticoltura, dallo sfalcio al pascolo.

Per ca. 3'300 ha di questi 10'000 ha vi è inoltre già una garanzia di gestione. Sono infatti 3'300 ca. in totale gli ettari soggetti a pagamenti diretti, a contributi di estivazione o di gestione paesaggistica. Sono pertanto indicativamente 6'700 gli ettari per i quali non vi è la certezza di un'effettiva gestione, benché si possa ipotizzare che in gran parte lo siano già attualmente. Si pensi ad esempio agli agricoltori che non beneficiano di pagamenti diretti, a privati cittadini con attività agricola accessoria, ai proprietari di rustici, ai patriziati, ai consorzi, ecc. Tale deduzione trova conforto anche nel fatto che a tutt'oggi tali fondi risultano ancora liberi dal bosco, circostanza giustificabile solo con una regolare manutenzione degli stessi.

La gestione di un paesaggio protetto ai sensi del PUC-PEIP non può tuttavia limitarsi a contenere l'avanzamento del bosco, ma deve necessariamente contemplare progetti di recupero e valorizzazione del paesaggio che sappiano coniugare la tradizione e la memoria unitamente all'economia locale. Ed è proprio in questo senso che vanno promossi e sostenuti interventi mirati, volti a valorizzare e mantenere edifici ed impianti caratteristici del paesaggio.

Tra le misure concrete di gestione e valorizzazione del paesaggio in un contesto montano e alpino, oltre al sostegno all'agricoltura di montagna, vanno considerati progetti volti al recupero del territorio agricolo tradizionale, al mantenimento di spazi aperti, ed alla gestione attiva del territorio correlata, come visto, con la conservazione ed il riuso degli edifici rurali tradizionali.

Interventi mirati di cura, manutenzione o ripristino, si rendono necessari per determinate porzioni di territorio, come ad esempio i paesaggi terrazzati, o per singoli elementi caratteristici come tetti in piode, selciati, e sentieri, così come per oggetti e manufatti che testimoniano del nostro passato culturale rurale.

## **2.5 Valenze economiche legate alla gestione dei paesaggi rurali tradizionali**

Per quanto concerne la gestione e valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali, giova precisare come in questi casi l'impegno dello Stato, affiancato da altri enti, nell'incentivare e sostenere progetti di paesaggio, oltre a salvaguardare una componente fondamentale dell'attrattiva turistica del Cantone, costituisce una misura concreta a favore all'economia delle regioni periferiche e di montagna. Le esperienze sin qui svolte nell'ambito dei progetti di paesaggio locali hanno

Per i paesaggi rurali tradizionali, oltre alla componente naturale, assume rilevante valenza dal profilo della ricaduta economica, la conservazione ed il riuso dei *rustici* meritevoli di protezione che li caratterizzano. Il recupero di questi ultimi genera infatti un importante indotto economico, non solo in termini di investimenti, ma anche di economia generale, generato da chi torna a risiedere, anche se non in forma stabile, nelle località periferiche.

Giova pure precisare che sostenere i progetti di paesaggio significa in questi casi anche mantenere vive alcune tra le più qualificanti specializzazioni artigianali di cui il nostro Cantone ha il privilegio di fregiarsi, come ad esempio, per citare la più significativa, la costruzione di tetti in piode.

## **3. CREDITO QUADRO**

### **3.1 Ragioni della richiesta**

Coerentemente con quanto suesposto, ed in linea con gli auspici del Legislativo cantonale ripresi in entrata, occorre stabilire i mezzi finanziari per l'attuazione ed il sostegno di progetti di gestione e valorizzazione del paesaggio, in particolare di quelli rurali tradizionali individuati e protetti ai sensi del PUC-PEIP, ritenuto che la gestione non può limitarsi a contenere l'avanzamento del bosco, ma deve necessariamente contemplare progetti di mantenimento, recupero e valorizzazione del paesaggio che sappiano coniugare la tradizione e la memoria unitamente all'economia locale. In sostanza i settori nei quali si intende intervenire sono i seguenti:

- recupero effettivo di zone aperte;
- risanamento di situazioni paesaggistiche conflittuali;
- recupero e valorizzazione di elementi del costruito legati al paesaggio rurale tradizionale;
- sostegno per la realizzazione di tetti tradizionali;
- valorizzazione delle componenti naturali;
- sostegno all'elaborazione di progetti di paesaggio.



### **3.2 La Mozione Roland David e cofirmatari “Per la valorizzazione del paesaggio ticinese” del 18 settembre 2007**

Le proposte formulate nella Mozione R. David toccano argomenti attinenti ai contenuti del presente messaggio, per cui la risposta alla mozione è integrata in questa sede.

Concretamente, i mozionanti chiedono allo scrivente Consiglio di:

- istituire un credito (con relativo regolamento) da destinare quale aiuto finanziario ai Comuni e ai privati per la realizzazione di interventi per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio, riguardanti elementi del patrimonio costruito tradizionale non coperti dalla legislazione vigente (LBC, LCN), quali tetti in piode, paesaggi terrazzati, carraie, acciottolati, mulini, nevère, ecc.;
- istituire un credito da destinare a gruppi di Comuni ticinesi per l'elaborazione di progetti di paesaggio comprensoriali.

Come espresso nel capitolo precedente , il presente messaggio risponde alle richieste della mozione.

### **3.3 La Mozione Angelo Paparelli “Sussidio per il rifacimento dei tetti tradizionali” del 19 ottobre 2009**

Le proposte formulate nella Mozione A. Paparelli toccano argomenti attinenti ai contenuti del presente messaggio, per cui la risposta alla mozione è integrata in questa sede.

Concretamente, il mozionante chiede allo scrivente Consiglio di:

- reintrodurre il sussidio per i tetti tradizionali in piode estendendolo anche ai tetti tradizionali in coppi.

Con il sostegno, anche finanziario, alla realizzazione di tetti tradizionali, si risponde nelle richieste di principio anche a questa mozione. Evidentemente, il sostegno finanziario è inteso a promuovere innanzitutto la realizzazione di quei tetti tradizionali il cui costo si scosta in maniera sensibile dal corrispettivo con copertura realizzata in materiali correnti. L'aiuto ai tetti in piode, quindi, non potrà che essere preponderante rispetto a quello in coppi.

### **3.4 Credito quadro per il quadriennio 2012-2015**

In base alle considerazioni sopra esposte il Consiglio di Stato propone lo stanziamento di un **credito quadro di 3,2 milioni di franchi per il periodo 2012-2015**, con l'obiettivo di sostenere la politica di gestione integrata del paesaggio. Si osservi che gli aiuti cantonali, a loro volta generano sussidi federali e contribuiscono a mobilitare aiuti erogati da fondazioni e da altri enti.

### **3.5 Relazione con le Linee direttive con il Piano finanziario**

La richiesta di credito quadro risulta coerente con quanto stabilito dal CdS nel secondo aggiornamento delle Linee direttive 2008-2011, al capitolo 2.5.schede 1 e 5. (Obiettivo no. 6 - Ticino da vivere; Scheda n. 2; pag. 47);

Ricordiamo che il rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio sul messaggio 6224 concernente l'approvazione del Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP) del 27 aprile 2010 al punto 8 pagina 29

recita: *“la Commissione invita pertanto il Consiglio di Stato a presentare, a breve termine, un messaggio, che delinei le modalità di lavoro e proponga lo stanziamento di un adeguato credito per il finanziamento dei progetti di gestione e protezione dei paesaggi del PUC-PEIP nel senso sopra indicato”.*

Come precisato sopra, la richiesta di credito quadro risulta conforme alle richieste delle Mozioni Roland David e cofirmatari *“Per la valorizzazione del paesaggio ticinese”* (18 settembre 2007) e Angelo Paparelli *“Sussidio per il rifacimento dei tetti tradizionali”* (19 ottobre 2009). Si ricorda pure che la proposta è in sintonia con la legge federale e cantonali sulla pianificazione del territorio e la protezione della natura.

Quanto alle conseguenze finanziarie si rileva che lo stanziamento di un credito quadro di Fr. 3'200'000.- per la gestione e la valorizzazione del paesaggio per il periodo 2012-2015 è suddiviso come segue:

- spese di investimento pianificate a PFI 2012-15 al settore 51 (Dipartimento del territorio, sottosettore 513 Ufficio natura e paesaggio) per un importo pari a Fr. 2'600'000.- Le entrate, in forma di contributi federali, saranno accreditate alla corrispondente voce d'entrata.
- spese di gestione corrente pari a Fr. 600'000.-, quale contributo cantonale per la conservazione del paesaggio per il periodo 2012-2015, corrispondenti a Fr 150'000.- annui, da iscrivere alla voce 366.039 CRB 765 "Contributi cantonali per la conservazione del paesaggio" della Sezione dello sviluppo territoriale del Dipartimento del territorio.

Per quanto riguarda le conseguenze sul personale, l'applicazione delle disposizioni oggetto del presente messaggio - sia in funzione della gestione del credito richiesto sia per il rilascio delle licenze edilizie nel rispetto delle severe norme di attuazione - richiederà uno sforzo supplementare. Il Consiglio di Stato intende attingere al credito di gestione indicato sopra per assumere (nella forma dell'incarico e per la durata necessaria) un'unità supplementare che consenta di assicurare la corretta esecuzione di questi nuovi compiti.

Occorre infine rilevare che, in base all'esperienza fin qui maturata, per l'attuazione di progetti di paesaggio vengono ricercate anche forme di collaborazione con i privati (fondazioni, sponsorizzazioni, ecc.), che dovrebbero contribuire a sviluppare sinergie nell'interesse di tutti gli attori.

#### 4. MODIFICHE NORMATIVE

Sulla scorta di quanto precede, al fine di migliorare la comprensione delle norme di attuazione così come di ancorare all'interno delle stesse la suddivisione dei compiti tra Cantone e privati nella gestione e nella valorizzazione del paesaggio, si è proceduto ad alcune modifiche, riproposte qui di seguito.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto e corsivo. Ogni modifica sarà seguita da una breve motivazione.

##### 4.1 Art. 2.1.3 NAPUC-PEIP: Scopi del PUC-PEIP

2.1.3 Nel quadro dispositivo di un piano di utilizzazione cantonale, il PUC-PEIP si sovrappone agli ordinamenti pianificatori comunali (Piani regolatori) ed esplica i suoi effetti sugli edifici e impianti designati degni di protezione negli inventari degli edifici situati fuori dalla Zona edificabile (IEFZE) adottati dai diversi Comuni nonché sulle adiacenze di tali oggetti e segnatamente ~~sul loro contesto territoriale di riferimento~~ **sui comprensori protetti ai sensi del PUC-PEIP.**

La modifica sottolinea la portata generale degli effetti del piano all'interno dei comprensori protetti.

##### 4.2 Art. 8 NAPUC-PEIP: Principi

8.1 Ogni attività d'incidenza territoriale ~~sugli oggetti definiti meritevoli di conservazione negli IEFZE comunali e sulle loro adiacenze ubicati nei paesaggi con edifici e impianti protetti~~ **all'interno dei comprensori protetti ai sensi del PUC-PEIP, in particolare sugli oggetti definiti meritevoli di conservazione dagli IEFZE comunali**, deve mirare alla salvaguardia, al rispetto ed alla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, paesaggistico e culturale del comprensorio del quale fanno parte.

Con la modifica si intende salvaguardare e prevenire ogni sorta di intervento non in linea con gli intenti del piano non solo relativamente agli edifici ed alle loro immediate adiacenze, bensì in tutto il territorio incluso nelle aree delimitate dal PUC-PEIP. Tale norma è direttamente applicabile.

8.4 All'interno del comprensorio del PUC-PEIP non sono, di principio, ammesse nuove opere di urbanizzazione al servizio di fondi privati. **Restano riservate le disposizioni del diritto federale.**

La modifica proposta ha valore meramente declaratorio.

#### 4.3 Art. 11 NAPUC-PEIP: Cambiamento di destinazione ed interventi ammessi

- 11.1 All'interno dei paesaggi con edifici e impianti protetti definiti dal PUC-PEIP, per le diverse categorie di edifici secondo gli inventari degli edifici fuori zona edificabile (IEFZE), valgono le seguenti disposizioni:
- a) (*omissis*)
  - b) oggetti classificati nella categoria 1b (diroccato ricostruibile):  
La ricostruzione è ammessa, anche con cambiamento di destinazione rispetto alla preesistenza, ~~a condizione che l'oggetto non sia interessato da uno o più criteri di esclusione elencati all'art. 10.1;~~ **unicamente se l'edificio è parte integrante di un insieme di edifici meritevole di conservazione e se la sua ricostruzione è necessaria. Valgono inoltre i criteri d'esclusione elencati all'art. 10.1. I diroccati isolati non possono essere ricostruiti.**

La ricostruzione di diroccati deve essere ammessa solo nei casi in cui costituiscano un tassello mancante di un insieme di rustici meritevoli di conservazione. Va esclusa la ricostruzione di diroccati isolati.

La modifica apportata alla lettera b dell'articolo è volta di fatto a concretizzare quanto già attuato nella prassi dal Dipartimento del territorio.

- 11.4 Il cambiamento di destinazione può essere autorizzato ~~soltanto se è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e tutti i costi d'infrastruttura cambiati dal cambiamento completo di destinazione sono ribaltati sul proprietario~~ **nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 39 OPT.**

Il testo vigente riprende unicamente la condizione dell'art. 39 cpv. 3 lett. d OPT. Applicabili sono tuttavia tutte le condizioni poste dall'art. 39 OPT e non soltanto quella sancita dal cpv. 3 lett. d.

#### 4.4 Art. 13 NAPUC-PEIP: Principi generali

- 13.1 Tutti gli interventi sugli edifici e impianti definiti meritevoli (categoria 1a, 1c e 1d), sugli oggetti meritevoli già trasformati (categoria 3), le ricostruzioni di edifici diroccati ricostruibili (1b), così come qualsiasi **ulteriore** intervento ~~nelle adiacenze di tali oggetti,~~ **all'interno dei comprensori protetti dal PUC-PEIP** devono rispettare i criteri di salvaguardia di quei valori paesaggistici, culturali, formali, costruttivi e volumetrici insiti nella loro tipologia.

La nuova formulazione è stata adottata al fine di uniformare il concetto già espresso all'art. 8.1.

- 13.2 Ogni intervento su tali manufatti deve conformarsi ai caratteri costruttivi e tipologici propri dell'edilizia rurale tradizionale del luogo. ~~Nei casi~~ **Nel caso di ricostruzione di edifici diroccati, o nei casi** a tipologia incerta, derivante da precedenti gravi alterazioni della sostanza costruita, ~~o nel caso di ricostruzione di edifici diroccati,~~ il progetto architettonico deve fondarsi sull'analogia con le tipologie dominanti nel tessuto locale.  
**Gli elementi alteranti la tipologia originale del manufatto devono essere rimossi nella misura massima esigibile.**

Al fine di meglio concretizzare le finalità del piano, tese alla protezione e non unicamente alla gestione del paesaggio, è stato introdotto un punto supplementare volto a riportare gli edifici trasformati in modo inadeguato in precedenza ad un livello qualitativo buono. La rimozione degli elementi deturpanti l'architettura originale dell'edificio potrà anche essere imposta dall'autorità competente.

Anche nel caso di ricostruzione di edifici diroccati, il progetto deve fondarsi sull'analogia con le tipologie dominanti del tessuto locale. Nei casi a tipologia incerta, ovvero ove precedenti gravi alterazioni della sostanza costruita abbiano compromesso in parte la qualità dell'edificio, dovrà inoltre essere recuperata la tipologia originale e gli elementi alteranti dovranno essere rimossi nella misura massima possibile.

**13.4 Non è ammessa la demolizione di edifici definiti meritevoli (categoria 1a, 1c e 1d) o meritevoli già trasformati (categoria 3). Gli edifici meritevoli trasformati devono essere mantenuti e conservati in conformità delle norme di attuazione del PUC-PEIP.**

Il divieto di demolizione dev'essere integrato con un obbligo di manutenzione degli edifici meritevoli già trasformati, al fine di tutelare la dignità degli oggetti inseriti nei perimetri del PUC-PEIP.

**13.5 Il Dipartimento del territorio ordina la rimozione di tutti gli interventi abusivi ed il ripristino di una situazione conforme alle norme di applicazione del PUC-PEIP.**

Questo nuovo capoverso è volto a sancire formalmente l'obbligo del Cantone di adottare tutte le misure necessarie per ripristinare una situazione conforme al diritto. In tal senso, rafforza il principio del recupero di situazioni difformi che verrà enunciato all'art. 14.3.

#### **4.5 Art. 14 NAPUC-PEIP: Obbligo di gestione dei fondi e tutela del paesaggio**

Il nuovo articolo normativo, interamente modificato nella forma, è necessario al fine di meglio chiarire l'effettiva portata della norma precisando al contempo l'impegno cantonale nell'adempimento dei propri compiti relazionati con il PUC-PEIP.

Per i motivi emersi con l'analisi cartografica di cui al punto 2.4 del presente messaggio l'estensione delle superfici per le quali va garantita una gestione dal profilo agricolo si riduce indicativamente a 6700 ha. L'impegno cantonale e privato al mantenimento di tali superfici, anche da un profilo finanziario, si rivela quindi sostenibile. Considerato quanto esposto, il Consiglio di Stato ritiene necessario procedere alla modifica dell'art. 14 NAPUC-PEIP, secondo la proposta qui riportata corroborata da un commento per ogni singolo capoverso.

*Articolo in vigore*

**Art. 14 Obbligo di gestione dei fondi e tutela dell'esercizio dell'agricoltura**

**14.1** La tutela degli edifici e la loro trasformazione presuppone l'obbligo della gestione dei fondi, segnatamente al fine di evitare al bosco di invaderli (generalmente, è sufficiente un sfalcio annuale delle superfici prative). L'area da curare non deve limitarsi alle strette adiacenze dell'edificio ma deve corrispondere ad un'estensione che possa salvaguardare e, se del caso, ripristinare il contesto storico e morfologico del territorio

- 14.2 Il Municipio e il Dipartimento possono emettere specifiche condizioni in merito alla gestione dei fondi in occasione della concessione della licenza edilizia oppure subordinare la licenza alla sottoscrizione di specifiche convenzioni con il proprietario.
- 14.3 I proprietari e gli utenti degli edifici situati fuori dalle zone edificabili devono tollerare le immissioni derivanti da un corretto esercizio dell'agricoltura sui terreni circostanti.

#### *Modifiche proposte*

#### *Art. 14 Obbligo di gestione dei fondi e tutela del paesaggio*

- 14.1 *Il Cantone assicura la gestione dei paesaggi protetti dal PUC-PEIP, in modo da garantirne almeno la conservazione nello stato in cui si trovano al momento dell'entrata in vigore del piano.*

In sostanza, la nuova norma sancisce l'attribuzione al Cantone del compito generale di assicurare la gestione dei fondi inclusi nei comprensori dichiarati paesaggi protetti, prevenendone l'inselvamento ed il degrado, in modo da garantire il mantenimento del carattere pregiato dei paesaggi interessati.

- 14.2 *Il Cantone assicura in particolare il mantenimento delle superfici libere da bosco al momento dell'entrata in vigore del piano. Tutela inoltre impianti, manufatti ed opere (sentieri, muri a secco, terrazzamenti, canali, ponti, fontane, cappelle, ecc.) ed altri elementi naturali che caratterizzano il paesaggio rurale tradizionale.*  
*Resta riservata la gestione dei fondi che i proprietari degli edifici meritevoli di conservazione sono tenuti a garantire per decisione dell'autorità secondo il capoverso 4.*  
*I proprietari dei fondi toccati sono tenuti a tollerare gli interventi di gestione del paesaggio, a prescindere da chi li promuova.*

Per superfici considerate libere da bosco, delle quali il Cantone garantisce il mantenimento dello *status quo*, si intendono i terreni prativi, siano essi edificati o meno. La garanzia di conservazione dei paesaggi assunta dal Cantone viene estesa ad impianti, manufatti ed opere che caratterizzano in maniera determinante il paesaggio. Dalla gestione cantonale sono esclusi i terreni che i proprietari di edifici degni di protezione sono obbligati a gestire a titolo di condizione del permesso di trasformarli (cfr. cpv. 4).

- 14.3 *Gli interventi di gestione, di recupero e di valorizzazione dei paesaggi protetti dal PUC-PEIP sono definiti da un programma che il Consiglio di Stato allestisce ed aggiorna ogni quattro anni, sottoponendolo al Gran Consiglio per lo stanziamento dei crediti necessari.*

Con l'introduzione del presente capoverso il Consiglio di Stato viene incaricato di allestire un programma quadriennale di gestione dei comprensori protetti dal PUC-PEIP, mentre il Gran Consiglio è chiamato a stanziare i crediti necessari.

Grazie al controllo quadriennale il Cantone effettua di fatto un *monitoring* regolare dell'effettivo stato del paesaggio protetto ai sensi del PUC-PEIP, al fine di permettere gli adeguamenti che si rendessero necessari nel minor tempo e con la maggior efficacia possibili.

Giova ricordare come lo stanziamento del credito avvenga nell'ottica di una politica integrata del paesaggio, comprendente da un lato i fondi interessati dal PUC-PEIP, dall'altro ulteriori superfici d'importanza paesaggistica presenti sul territorio cantonale.

14.4 *Permessi di costruzione per la trasformazione di edifici meritevoli di conservazione possono essere rilasciati solo se i loro proprietari garantiscono in modo durevole la gestione delle superfici libere da bosco incluse nell'unità paesaggistica di riferimento dell'edificio.*  
*Per unità paesaggistica di riferimento si intende un comparto di terreno che dal profilo delle sue caratteristiche morfologiche forma un insieme sufficientemente omogeneo, adeguatamente delimitato e chiaramente riconoscibile.*  
*L'estensione e le modalità di gestione dell'unità paesaggistica di riferimento dell'edificio sono definite dal Dipartimento del territorio nell'avviso cantonale.*  
*In caso di inosservanza del permesso di trasformazione ricevuto, degli obblighi di manutenzione dell'edificio trasformato o degli obblighi di gestione dell'unità paesaggistica di riferimento, il Dipartimento del territorio ordina le necessarie misure di ripristino, intervenendo, all'occorrenza, a spese del proprietario renitente. Resta riservata la revoca del permesso in caso di violazioni gravi del diritto o di recidiva.*

Ai fini del mantenimento qualitativo del paesaggio delimitato dal PUC-PEIP, appare opportuno responsabilizzare e coinvolgere i proprietari di rustici meritevoli di conservazione che godono del permesso per il cambiamento di destinazione in casa secondaria. La determinazione del perimetro spettante ad ogni proprietario viene definito caso per caso dal Dipartimento del territorio in sede di rilascio dell'avviso cantonale favorevole, a dipendenza della conformazione del territorio e delle peculiarità dell'area interessata. Nel caso in cui il Cantone dovesse sostituirsi al proprietario renitente, i costi degli interventi sostitutivi verranno posti in toto a carico del proprietario. Il proprietario che beneficia di un'autorizzazione per cambiamento di destinazione deve contribuire in modo affidabile alla gestione del paesaggio protetto. Qualora si sottraesse agli obblighi assunti rendendo in tal modo più difficile il conseguimento delle finalità del PUC-PEIP, provocherebbe costi evitabili ed impedirebbe l'utilizzo mirato ed efficace delle risorse destinate dal Cantone alla protezione del paesaggio. La licenza edilizia conterrà pertanto la facoltà di revoca del permesso in caso di violazioni gravi o di recidiva agli obblighi summenzionati.

#### **4.6 Art. 15 NAPUC-PEIP: Norme di intervento per gli oggetti classificati nelle categorie 1a, 1c e 1d**

15.2.1 La volumetria originale deve essere mantenuta. I muri perimetrali devono essere conservati **anche** nella forma e struttura originaria. Sono concessi interventi **limitati** sulla struttura edilizia basilare dell'edificio solo se finalizzati al ripristino della volumetria originale, nel rispetto della tipologia dell'edilizia rurale tradizionale.

Le due precisazioni sottolineano l'esigenza di rispettare le preesistenze.

15.3.3 **In** deroga al capoverso 15.3.1, ~~per una contenuta sopraelevazione~~ **una sopraelevazione di minima entità (max. 30 cm)** può essere concessa in caso di trasformazione unicamente in quei casi in cui il rispetto della tipologia dell'oggetto ne renderebbero manifestamente impossibile la trasformazione, segnatamente nei casi in cui, in mancanza di tale lieve sopraelevazione, l'abitabilità del piano sottotetto esistente risultasse compromessa o impedita in modo determinante **se necessario per motivi tecnici, segnatamente per la ricostruzione del tetto originario.** In ogni

~~caso, la sopraelevazione non può essere concessa per ricavare nuove superfici abitabili ed in particolare per ottenere un piano abitabile supplementare è esclusa la formazione di nuovi locali abitabili.~~

A differenza della formulazione precedente, la nuova norma proposta permette soltanto modiche sopraelevazioni dettate da esigenze tecniche. In quanto norma di deroga presuppone comunque l'esistenza di una situazione eccezionale. La fissazione di un limite (30 cm) contribuisce a far chiarezza sulla portata della norma e ad evitare nel limite del possibile abusi derivanti da un'interpretazione eccessivamente largheggiante della facoltà di deroga.

~~15.6.3 Il rifacimento della copertura potrà essere autorizzato in altri materiali (tegole di cemento grigie o lamiera) qualora l'oggetto si trovasse in un contesto territoriale nel quale i tetti degli edifici sono già stati in prevalenza correttamente trasformati in materiali diversi dagli originali. In questi casi, si applica il principio dell'unitarietà dei materiali di copertura.~~

**Deroghe al precedente capoverso possono essere concesse per sostituire un tetto in tegole con una copertura in lamiera invece che in piode qualora il principio dell'uniformità dei materiali degli edifici presenti nell'unità paesaggistica di riferimento lo esiga. Ulteriori condizioni potranno essere imposte in sede di rilascio della licenza edilizia.**

Sicuramente preferibili ai tetti in tegole, i tetti in lamiera costituiscono un'immagine consolidata nel paesaggio montano, specie nelle valli superiori e sugli alpeggi. L'impiego della lamiera come materiale di copertura si presenta come una scelta culturalmente sostenibile. La lamiera, per sua natura, è infatti un materiale povero ma indubbiamente funzionale, il che ne fa una soluzione coerente con i principi di chi, mosso dalla necessità, ed in una condizione di estrema miseria, ha costruito con fatica degli edifici privi di qualsivoglia pretesa estetica. Per contro, le tegole di cemento grigie, estranee in tutto all'architettura rurale tradizionale, devono essere bandite.

~~15.7 I comignoli devono essere realizzati in materiali, dimensioni e fattura tradizionali, nel rispetto della tipologia dell'edilizia rurale tradizionale. Non sono ammesse canne fumarie visibili in acciaio inossidabile o in rame, ad eccezione dei tetti con copertura in lamiera. **Nuove canne fumarie devono essere il più discrete possibili e devono essere evitate soluzioni posticce. Il Dipartimento del territorio può imporre il materiale.** In caso di necessità di due focolari (ad esempio per la cucina e per il camino), le rispettive canne fumarie devono, di principio, essere condotte a tetto raggruppate all'interno di un solo comignolo.~~

La nuova formulazione è stata adottata alla luce delle fondate censure mosse da alcuni ricorrenti. Una uova canna fumaria in metallo, dalle dimensioni contenute e posizionata in modo discreto sulle falde, costituisce infatti una soluzione sostenibile dal profilo architettonico, di gran lunga preferibile alla realizzazione di comignoli posticci "di fattura tradizionale", per di più estranei alla tipologia rurale tradizionale. Infatti, cascine, fienili e stalle, erano di regola sprovviste di un focolare con camino come concepito al giorno d'oggi. Il fuoco si accendeva per terra, in un angolo, e il fumo usciva dalla porta e dal tetto.

~~15.8.5 È ammessa **In via di deroga può essere autorizzata** la pavimentazione con materiale naturale tradizionale di una contenuta superficie esterna (**alcuni metri quadrati**) in corrispondenza dell'entrata principale, nella misura necessaria ed adeguata alle dimensioni dell'oggetto, e segnatamente solo se la creazione di tale~~



pavimentazione non necessita di sostanziali sbancamenti di terreno o della costruzione di muri di contenimento esterni.

La precisazione *In via di deroga può essere autorizzata* permette di fugare qualsiasi dubbio in ordine al carattere eccezionale della pavimentazione esterna. La precisazione di “alcuni metri quadrati” permette di quantificare nel limite del possibile il concetto indeterminato di “contenuta superficie”.

#### **4.7 Art. 16 NAPUC-PEIP: Norme d'intervento per gli oggetti classificati nella categoria 3**

16.1 Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (lavori di modesta importanza) intesi a conservare lo stato e l'uso delle costruzioni **legalmente** esistenti senza modifiche apprezzabili né dell'aspetto esterno, né della destinazione degli edifici.

Soltanto le costruzioni legalmente esistenti possono beneficiare di questa disposizione. Quelle abusive devono invece essere oggetto di misure di ripristino.

#### **4.8 Art. 18 NAPUC-PEIP: Requisiti per la domanda di costruzione**

La domanda di costruzione ~~comprende~~ **deve comprendere** la documentazione richiesta ~~dal~~ **dalle specifiche disposizioni del** Regolamento d'applicazione della Legge edilizia. ~~completata dai seguenti atti:~~

- ~~a) l'estratto della carta nazionale 1:25'000 con indicata l'ubicazione dell'edificio oggetto della domanda di costruzione e l'indicazione delle relative coordinate~~
- ~~b) l'estratto della planimetria catastale in scala 1:500 o 1:1'000;~~
- ~~c) i piani (piante, sezioni e tutte le facciate) in scala 1:50, necessari alla completa comprensione del progetto, con evidenziati chiaramente le parti esistenti ed i nuovi interventi (demolizioni in colore giallo, e rispettivamente nuove costruzioni in colore rosso) nonché l'indicazione dell'andamento del terreno naturale nelle sezioni e nelle facciate;~~
- ~~d) il piano di situazione in scala 1: 100, con indicati chiaramente la sistemazione esterna delle adiacenze del rustico, comprensiva degli elementi esistenti e dei nuovi interventi (demolizioni in colore giallo e rispettivamente nuove costruzioni in colore rosso); l'estratto il piano di situazione della planimetria catastale in scala 1:500 o 1:1'000;~~
- ~~e) il rilievo fotografico dell'edificio e del suo contesto paesaggistico, che documenti lo stato dell'immobile immediatamente precedente all'inoltro della domanda di costruzione e illustri la situazione territoriale in cui lo stesso si trova;~~
- ~~f) la relazione tecnica che indichi chiaramente:
  - ~~- il numero dell'edificio indicato nella tabella dell'Inventario comunale degli edifici fuori dalla zona edificabile (IEFZE)~~
  - ~~- la descrizione degli interventi che si intendono effettuare~~
  - ~~- la destinazione dei vani~~
  - ~~- i materiali che si intendono impiegare e le rispettive finiture~~
  - ~~- l'eventuale esistenza di dettagli particolari o elementi di pregio (affreschi, croci, graffiti, portali, ecc.)~~~~

Le esigenze formali delle domande di costruzione aventi per oggetto interventi all'interno dei comprensori protetti dal PUC-PEIP dovranno essere definite da apposite disposizioni del RLE, che tengano debitamente conto anche delle modifiche apportate con il presente

messaggio. Il livello regolamentare, più flessibile di quello legislativo, risponde meglio ad eventuali, ulteriori necessità di adattamento.

## **5. CONCLUSIONI**

In considerazione delle indicazioni fornite e delle argomentazioni addotte il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno del Decreto legislativo allegato, così come ad accogliere le modifiche di legge proposte.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, L. Sadis

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente la richiesta di un credito di Fr. 3'200'000.- per il periodo 2012-2015 per la gestione e la valorizzazione del paesaggio, e la modifica di alcuni articoli delle Norme di attuazione del Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP)**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 4 maggio 2011 n. 6495 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**I.**

### **Articolo 1**

È approvato lo stanziamento di un credito quadro di Fr. 3'200'000.- per la gestione e la valorizzazione del paesaggio per il periodo 2012-2015.

### **Articolo 2**

<sup>1</sup>Il credito per investimenti pari a Fr. 2'600'000.- è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Ufficio natura e paesaggio.

<sup>2</sup>Le entrate, in forma di contributi federali, saranno accreditate alla corrispondente voce d'entrata.

<sup>3</sup>È data competenza al Consiglio di Stato di suddividere il credito quadro in singoli crediti d'impegno.

### **Articolo 3**

<sup>1</sup>È stanziato un credito di Fr. 600'000.- quale contributo cantonale per la conservazione del paesaggio per il periodo 2012-2015.

<sup>2</sup>La spesa annua di Fr 150'000.- è iscritta al conto di gestione corrente del Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo territoriale.

### **Articolo 4**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

## II.

Le norme di attuazione del Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (NAPUC-PEIP) dell'11 maggio 2010 sono modificate come segue:

### **Art. 2.1.3**

Nel quadro dispositivo di un piano di utilizzazione cantonale, il PUC-PEIP si sovrappone agli ordinamenti pianificatori comunali (Piani regolatori) ed esplica i suoi effetti sugli edifici e impianti designati degni di protezione negli inventari degli edifici situati fuori dalla Zona edificabile (IEFZE) adottati dai diversi Comuni nonché sulle adiacenze di tali oggetti e segnatamente sui comprensori protetti ai sensi del PUC-PEIP.

### **Art. 8.1**

Ogni attività d'incidenza territoriale all'interno dei comprensori protetti ai sensi del PUC-PEIP, in particolare sugli oggetti definiti meritevoli di conservazione dagli IEFZE comunali, deve mirare alla salvaguardia, al rispetto ed alla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, paesaggistico e culturale del comprensorio del quale fanno parte.

### **Art. 8.4**

All'interno del comprensorio del PUC-PEIP non sono, di principio, ammesse nuove opere di urbanizzazione al servizio di fondi privati. Restano riservate le disposizioni del diritto federale.

### **Art. 11.1 lett. b**

All'interno dei paesaggi con edifici e impianti protetti definiti dal PUC-PEIP, per le diverse categorie di edifici secondo gli inventari degli edifici fuori zona edificabile (IEFZE), valgono le seguenti disposizioni:

- b) oggetti classificati nella categoria 1b (diroccato ricostruibile):  
La ricostruzione è ammessa, anche con cambiamento di destinazione rispetto alla preesistenza, unicamente se l'edificio è parte integrante di un insieme di edifici meritevole di conservazione e se la sua ricostruzione è necessaria. Valgono inoltre i criteri d'esclusione elencati all'art. 10.1. I diroccati isolati non possono essere ricostruiti.

### **Art. 11.4**

Il cambiamento di destinazione può essere autorizzato soltanto nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 39 OPT.

### **Art. 13.1**

Tutti gli interventi sugli edifici e impianti definiti meritevoli (categoria 1a, 1c e 1d), sugli oggetti meritevoli già trasformati (categoria 3), le ricostruzioni di edifici diroccati ricostruibili (1b), così come qualsiasi ulteriore intervento all'interno dei comprensori protetti dal PUC-PEIP devono rispettare i criteri di salvaguardia di quei valori paesaggistici, culturali, formali, costruttivi e volumetrici insiti nella loro tipologia.

### **Art. 13.2**

Ogni intervento su tali manufatti deve conformarsi ai caratteri costruttivi e tipologici propri dell'edilizia rurale tradizionale del luogo. Nel caso di ricostruzione di edifici diroccati, o nei casi a tipologia incerta, derivante da precedenti gravi alterazioni della sostanza costruita, il progetto architettonico deve fondarsi sull'analogia con le tipologie dominanti nel tessuto locale.

Gli elementi alteranti la tipologia originale del manufatto devono essere rimossi nella misura massima esigibile.

### **Art. 13.4**

Non è ammessa la demolizione di edifici definiti meritevoli (categoria 1a, 1c e 1d) o meritevoli già trasformati (categoria 3). Gli edifici meritevoli trasformati devono essere mantenuti e conservati in conformità delle norme di attuazione del PUC-PEIP.

### **Art. 13.5**

Il Dipartimento del territorio ordina la rimozione di tutti gli interventi abusivi ed il ripristino di una situazione conforme alle norme di applicazione del PUC-PEIP.

## **Obbligo di gestione dei fondi e tutela del paesaggio**

### **Art. 14**

#### **14.1**

Il Cantone assicura la gestione dei paesaggi protetti dal PUC-PEIP, in modo da garantirne almeno la conservazione nello stato in cui si trovano al momento dell'entrata in vigore del piano.

#### **14.2**

Il Cantone assicura in particolare il mantenimento delle superfici libere da bosco al momento dell'entrata in vigore del piano. Tutela inoltre impianti, manufatti ed opere (sentieri, muri a secco, terrazzamenti, canali, ponti, fontane, cappelle, ecc.) ed altri elementi naturali che caratterizzano il paesaggio rurale tradizionale.

Resta riservata la gestione dei fondi che i proprietari degli edifici meritevoli di conservazione sono tenuti a garantire per decisione dell'autorità secondo il capoverso 4.

I proprietari dei fondi toccati sono tenuti a tollerare gli interventi di gestione del paesaggio, a prescindere da chi li promuova.

#### **14.3**

Gli interventi di gestione, di recupero e di valorizzazione dei paesaggi protetti dal PUC-PEIP sono definiti da un programma che il Consiglio di Stato allestisce ed aggiorna ogni quattro anni, sottoponendolo al Gran Consiglio per lo stanziamento dei crediti necessari.

#### **14.4**

Permessi di costruzione per la trasformazione di edifici meritevoli di conservazione possono essere rilasciati solo se i loro proprietari garantiscono in modo durevole la gestione delle superfici libere da bosco incluse nell'unità paesaggistica di riferimento dell'edificio.

Per unità paesaggistica di riferimento si intende un comparto di terreno che dal profilo delle sue caratteristiche morfologiche forma un insieme

sufficientemente omogeneo, adeguatamente delimitato e chiaramente riconoscibile.

L'estensione e le modalità di gestione dell'unità paesaggistica di riferimento dell'edificio sono definite dal Dipartimento del territorio nell'avviso cantonale.

In caso di inosservanza del permesso di trasformazione ricevuto, degli obblighi di manutenzione dell'edificio trasformato o degli obblighi di gestione dell'unità paesaggistica di riferimento, il Dipartimento del territorio ordina le necessarie misure di ripristino, intervenendo, all'occorrenza, a spese del proprietario renitente. Resta riservata la revoca del permesso in caso di violazioni gravi del diritto o di recidiva.

#### **Art. 15.2.1**

La volumetria originale deve essere mantenuta. I muri perimetrali devono essere conservati anche nella forma e struttura originaria. Sono concessi interventi limitati sulla struttura edilizia basilare dell'edificio solo se finalizzati al ripristino della volumetria originale, nel rispetto della tipologia dell'edilizia rurale tradizionale.

#### **Art. 15.3.3**

In deroga al capoverso 15.3.1, una sopraelevazione di minima entità (max. 30 cm) può essere concessa in caso di trasformazione unicamente se necessario per motivi tecnici, segnatamente per la ricostruzione del tetto originario. In ogni caso, è esclusa la formazione di nuovi locali abitabili.

#### **Art. 15.6.3**

Deroghe al precedente capoverso possono essere concesse per sostituire un tetto in tegole con una copertura in lamiera invece che in piode qualora il principio dell'uniformità dei materiali degli edifici presenti nell'unità paesaggistica di riferimento lo esiga. Ulteriori condizioni potranno essere imposte in sede di rilascio della licenza edilizia.

### **Comignoli**

#### **Art. 15.7**

Nuove canne fumarie devono essere il più discrete possibili e devono essere evitate soluzioni posticce. Il Dipartimento del territorio può imporre il materiale. In caso di necessità di due focolari (ad esempio per la cucina e per il camino), le rispettive canne fumarie devono, di principio, essere condotte a tetto raggruppate all'interno di un solo comignolo.

#### **Art. 15.8.5**

In via di deroga può essere autorizzata la pavimentazione con materiale naturale tradizionale di una contenuta superficie esterna (alcuni metri quadrati) in corrispondenza dell'entrata principale, nella misura necessaria ed adeguata alle dimensioni dell'oggetto, e segnatamente solo se la creazione di tale pavimentazione non necessita di sostanziali sbancamenti di terreno o della costruzione di muri di contenimento esterni.

**Art. 16.1**

Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (lavori di modesta importanza) intesi a conservare lo stato e l'uso delle costruzioni legalmente esistenti senza modifiche apprezzabili né dell'aspetto esterno, né della destinazione degli edifici.

**Requisiti per la  
domanda di  
costruzione**

**Art. 18**

La domanda di costruzione deve comprendere la documentazione richiesta dalle specifiche disposizioni del Regolamento d'applicazione della Legge edilizia.

**III.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.